

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
-----000ooo==ooo000-----

Prot.N 5674

Brindisi, li 11.6.966

AL SIG. SASSO GUSTAVO

5° lotto E.P. Scala 4/3

Via Pirreane MESAGNE

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in Mesagne Lotto 3 scala 4/3
1/2 Via Pirreane a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 1.477.980.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 25 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

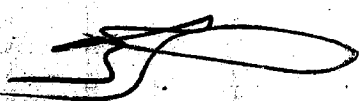
Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/



PROT. N. 9 AGO. 1966

Mesagne, li 8 agosto 1966

On/le Direzione

Istituto Autonomo delle Case Popolari

BRINDISI

Il sottoscritto, Sasso Gustavo residente in Mesagne
via Carlo Pisacane n.1, detentore dell'appartamento
facente parte del Lotto 3=Scala A Int.3

C H I E D E

a codesta On/le Direzione che sia presa in considera-
zione la presente istanza tendente al prolungamento
del pagamento dell'immobile in forma decennale, e non
quinquennale come da sua prima richiesta.

Ciò è stato dovuto al fatto che lo scrivente ha po-
tuto vagliare bene la sua situazione familiare, che
non poteva permettere il riscatto dell'immobile nei
cinque anni.

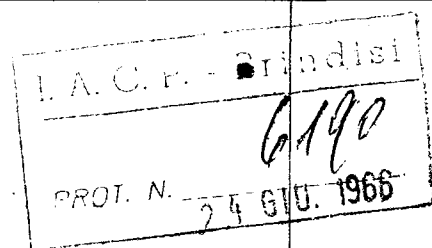
Fiducioso di quanto richiesto

Ossequia

Sasso Gustavo

Gustavo Sasso

10. / am



Spett. Istituto Autonomo Case Popolari

-----BRINDISI-----

Il sottoscritto Sasso Gustavo nato il 5/10/1906
ad Ugento(LE) e residente a Mesagne alla via Carlo
Pisacane 3°lotto scala A/3

CHIEDE

il riscatto della abitazione in possesso del sotto-
scritto, impegnandosi ad estinguerlo nel termine
di cinque anni.

Con la massima osservanza

Gustavo Sasso

Mesagne 23/6/1966

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Prall. RR

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000000-----

22 GEN. 1966

N. di prot.

522

Brindisi li

AL SIG.

SASSO GUARDIA

I. A. C. P. loc. A/1

VIA C. BIANCHI

MELANGE

Con riferimento alla Sua domanda afferente il riscatto dell'alloggio attualmente condotto in locazione, si comunica che per ottemperare a nuove disposizioni emanate dal Ministero dei LL. PP. con circolare N. 5360 del 13/6/64, la pratica riflettente lo stabile del quale fa parte il Suo alloggio, è stata riproposta all'esame della Commissione Provinciale .-

Non appena in possesso delle determinazioni che saranno adottate dalla predetta Commissione sarà cura di questo I. A. C. P. invitarla per il perfezionamento del contratto di cessione. -

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff. le Com. te U. G. VALLARINO)

PA/GR/ta. -



I. A. C. P. - Brindisi

PROL. N.

5 GEN. 1966

Mesagne, li 3 gennaio 1966

Ill./mo Signor Presidente

presso Istituto Case Popolari

B R I N D I S I

Il sottoscritto Sasso Gustavo, assegnatario di una abitazione del III° lotto, scala A, int. 3, di via Carlo Pisacane di questa Città, si pregia inoltrare alla S.V. la presente domanda per ottenere il riscatto della propria abitazione e resta in attesa di aver comunicazione delle formalità da eseguire in proposito.

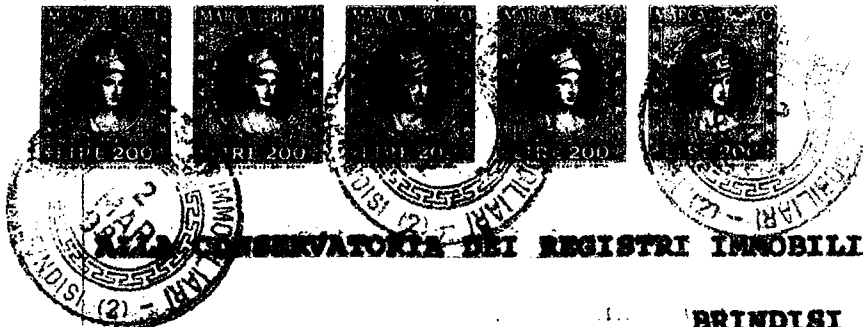
Con distinti ossequi

Gustavo Sasso

Si unisce assegno circolare N° 1588362
per L. 5.000

151/22

Lotto 3
Scala A/3
MEASAGNE



NOTAIO LAVINIA VACCA
72023 MESAGNE (BR)

BRINDISI

Nota di Trascrizione

La sottoscritta, Dottoressa Lavinia Vacca, Notaio
in Mesagne, chiede:

a favore

dei coniugi signori CAGNAZZO Giorgio, nato a Sterna-
tia (LE) il 19 gennaio 1935 e D'ERRICO Lina Maria
Teresa, nata a Mesagne il 17 gennaio 1944, entrambi
residenti a Mesagne alla via Marconi n. 20

contro

il signor SASSO Gustavo, nato a Ugento (LE) il 5
ottobre 1906, residente a Tricase (LE) alla via
Umberto n. 110;

la trascrizione dell'atto a suo rogito in data 25
febbraio 1982, N° 739 di Repertorio, in corso di re-
gistrazione, perchè nei termini in copia autentica
qui unito con cui il signor Sasso Gustavo ha venduto
ai coniugi signori Cagnazzo Giorgio e D'Errico Lina
Maria Teresa, i quali hanno acquistato in regime di
comunione legale tra loro, il seguente bene sito in
Mesagne:

- casa di abitazione alla via Carlo Pisacane n. 1,
al primo piano, scala A interno 3, di vecchia costru-
zione ed in precarie condizioni di manutenzione, es-

PASSATA IN
COPIA A 13/5/82

30. 20460

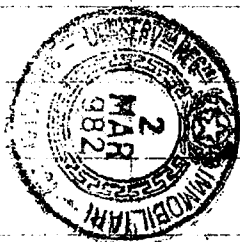
14546155

sa è composta da tre vani e due accessori, confinante a nord con la via Pisacane, ad est con Saloni Giuseppina, a sud con via Marconi, ad ovest con Guido Antonio. Nel N.C.E.U. di Mesagne l'immobile in contratto è riportato alla partita 6108, in ditta al venditore, foglio 39; particella 600/3; piazzale S. Michele; P.I.; categoria A/4; classe 4; vani 4; R.C. L. 656.

Il bene è stato venduto a corpo nello stato di fatto in cui si trova con ogni inerente diritto, ragione azione accessione, onere e servitù attiva o passiva, unitamente alla quota proporzionale di proprietà sulle parti comuni dell'edificio a cui la casa venduta appartiene, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1117 C.C. e all'uso in comune delle cose indivise. Prezzo di vendita lire dieci milioni (L. 10.000.000): pagato.

Il tutto come dal succitato atto cui si faccia pieno riferimento.

Luigi Scudato

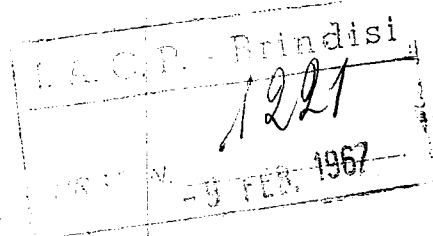


AL N. 2885
SCELTA LIRE 10.000.000
2632

Etas

P. IL PRINCIPALE
CONSERVATORE
FIDELI GORRINI
IL 28/03/82
Scudato

Mesagne
3° lotto
A/3



All'Istituto Autonomo Case Popolari

BRINDISI

Il sottoscritto Sasso Gustavo residente a Mesagne
alla via Carlo Pisacane n.1 scala A int.3, dopo aver
ottenuto il riscatto dell'appartamento sito nella
suddetta via, terzo lotto scala A int.3,

CHIEDE

la restituzione della cauzione di lire 30.000
versate all'atto della stipula del contratto di fit-
to.

con la massima osservanza

Gustavo Sasso

Mesagne 8/2/1967

Recapito: Sasso Gustavo - Pretura -

Mesagne

✓^o Manes Commissione
L 13.2.67
A. Scillitani

✓^o L. pro' wulsonne
L 27/2/67
A. Scillitani

✓
g

27

On/le Istituto Autonomo Case Popolari

BRINDISI

Il sottoscritto, Gustavo Sasso di Donato Ufficiale Giudiziario in attività di servizio presso questa Pretura, pregiassi trasmettere l'unita istanza onde ottenere l'assegnazione di un alloggio di prossima consegna in questa Città da parte di codesto Ente.

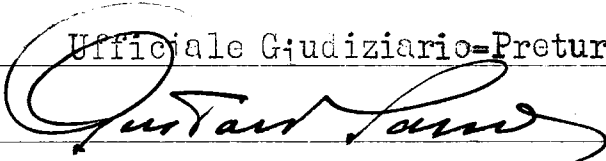
Lo scrivente fa cortesemente rilevare che allo stato alloggia con famiglia numerosa in tre piccolissimi vani, sprovvisti di ogni necessario, concessi a suo tempo per penuria di abitazioni dal signor Turi Giuseppe, che li adibiva a deposito cera e casse d'imballaggio.

Unisce in duplice copia l'elenco documenti richiesti.

Con osservanza

Gustavo Sasso di Donato

Ufficiale Giudiziario-Pretura



28/1/1957

9299

Sig. SASSO GUSTAVO
Ufficiale Giudiziario
3° lotto scala A

Amm/vo

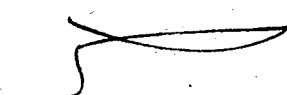
MESAGNE

Comunicazione. =

Da accertamenti effettuati dal personale di questo Istituto, si è rilevato che la S.V. lascia sul pianerottolo delle scale casse, carbonella ed altro materiale. =

A norma dell'art. 12 del contratto di locazione, diffido la S.V. ad attenersi a quanto prescritto, avvertendola che, in mancanza, si adiranno le vie legali. =

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)



PA/FE/gi.

RACCOMANDATA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 1187

Brindisi li 7 DIC. 1955

Uff. Reg.

Al Sig. Lasso Gustavo
Via Dei Lasso N° 99
Mesagne

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via per Casimiro, lotto 3° scala A interno (centrale - 1° piano)

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5 -

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di £ 31.860, come appresso dovuto:

a) - mensilità di fitto e servizi dal <u>10/12/55</u> al <u>10/1/56</u>	£ <u>1.400</u> vano x vani <u>5</u> =	£ <u>7.000</u> ..
b) canone consumo acqua normale		£ <u>450</u> =
c) contributo nelle spese di illuminazione scale		£ <u>50</u> =
d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)		£ <u>23.145</u> ..
e) deposito spese contrattuali		£ <u>1.000</u> =
f) I.G.E. 3% su a)		£ <u>215</u> ..
	TOTALE	£ <u>31.860</u> ..

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 20 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE
(Con. te. Ubaldo Vallarino)

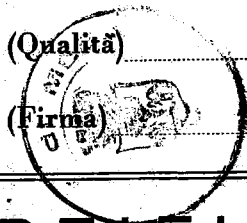
CASELLARIO GIUDIZIALE

RICHIESTA DI CERTIFICATO PENALE
(in carta libera)

Al nome di (cognome e nome) Sasso Gustavo Francesco
(di o fu) Donato e (di o fu) Cavalera Giuseppa
nato il 5-10-1906 1 in Regento
Provincia (o Stato di) Lecco
si richiede il certificato (generale, penale o di capacità civile)
per (motivo della richiesta) richiesta Case Popolari

Data 27.7-1955

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco



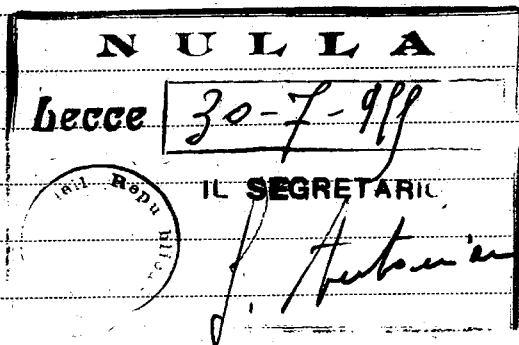
IL SINDACO

aut.

CERTIFICATO

Tribunale di _____

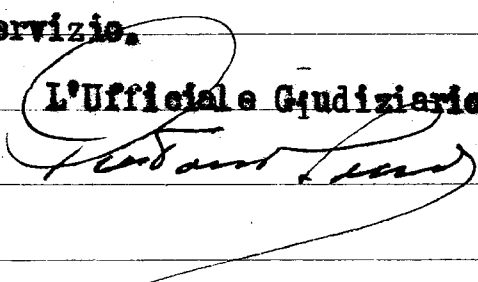
Si attesta che in questo Casellario Giudiziale al nome suindicato risulta:



Elenco documenti che si trasmettono all'Ente Autonomo Case Popolari

- 1) Certificato di residenza
- 2) Certificato penale
- 3) Certificato attestante l'attuale suo domicilio
- 4) Situazione di famiglia e relativo visto rilasciato dall'Ufficio Imposte Dirette di Brindisi
- 5) Situazione di famiglia e relativo visto rilasciato dall'Ufficio Imposte di Casarano.
- 6) Assegno Bancario non trasferibile di L. 500
- 7) Certificato rilasciato dalla Pretura di Mesagne per il suo stato di servizio.

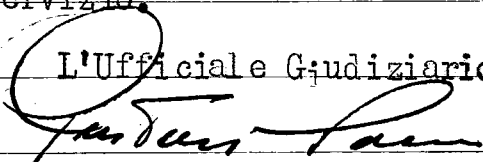
L'Ufficiale Giudiziario



Elenco documenti che si trasmettono all'ente
Autonomo Case Popolari

- =====
- 1) Certificato di residenza
 - 2) Certificato penale
 - 3) Certificato attestante l'attuale suo domicilio
 - 4) Situazione di famiglia e relativo visto rilasciato
dall'Ufficio Imposte Dirette di Brindisi
 - 5) Situazione di famiglia e relativo visto rilasciato
dall'Ufficio Imposte di Casarano.
 - 6) Assegno Bancario non trasferibile di L. 500
 - 7) Certificato rilasciato dalla Pretura di Mesagne
per il suo stato di servizio.

L'Ufficiale Giudiziario



DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I ^l sottoscritt ^o (1) Com.te UbaldoVALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.dimorant ^e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant ^e (3) ed ilSig. *Sasso Gustavo*

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate:

di case popolari nel Comune di *Mesagne*Appartamento n. *3/A* del *3°* Lotto

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. *500* mensili anticipateFatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 27 Agosto 19 57.

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1957 al N. *1759*vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Beuchodice*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
 N. vol. delle denunce
 Art. del campione unico
 (§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
 del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) **Com.te Ubaldo VAL-**
LARINO fu **Giuseppe** nella sua qua-
lità di Presidente dell'I.A.C.P.
 dimorant (2) **Brindisi, Via Casimiro, 9**
 dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
 convenzioni fra ess o denunziant (3) ed **11**
Signor GUSTAVO Sasso di Donato
 convenzioni che (4) **hanno avuto**
 esecuzione col giorno (5) **10 Agosto 19 56**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

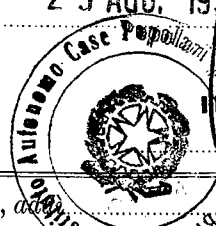
Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 3/A del 3° lotto**
di Case Popolari in Mesagne - Via per Taranto.-

Durata della locazione: **dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **L. 7.000. = mensili anticipate**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
 registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addì **25 AGO. 1956**



DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo VALARINO

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. **1005**
 vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **120 =**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisce il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

Ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi (3) ed il

Sig. SASSO GUSTAVO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. A/3 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di MESAGNE

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 7000 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 326.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1962



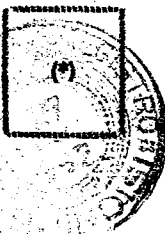
I DENUNZianti (7)

..... PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 27 AGO 1962 19 al N. 2938

..... foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Duecento*

Bollo **CASSIERE**



IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGGENTE
(Dott. Davide Cosano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esse denunzianti (3) ed il

Sig. SASSO GUSTAVO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. A/3 del 3° lotto

di Case Popolari nel Comune di MESAGNE

Durata della locazione : dal 10-8-1963 al 10-8-1964

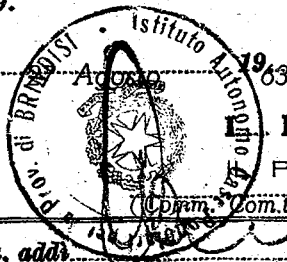
Corrispettivi pattuiti : L. 7000 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 656/1968

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire

28 AGO. 1963

IL DIRETTORE

V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANT



Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFAR

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(5) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demantale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le sequen

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. SASSO Gustavo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3 del 3^o lotto
di Case Popolari nel Comune di MESAGNE

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 7.000 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 73 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960



I DENUNZIANTE

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo - G. Vallarino)

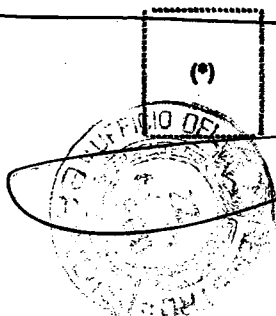
Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 422

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo e calendario.

(*)

IL DIRETTORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt_o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant_e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess_o denunziant_e(3) ed il

Sig. SASSO Gustavo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3 del 3° lotto

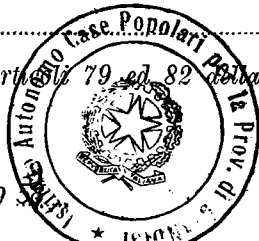
di Case Popolari nel Comune di MESAGNE

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 4.000 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli artt. 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO. 1959



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1959 19 al N. 124

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cotto dieci

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

G. DI NOSTRO

Giovanni Catasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

 (§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I L. sottoscritt...o(1) ...Com.te. Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant...e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara...di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess...o denunziant...e(3) ed il

Sig. Jesso Gustavo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3/A del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di Mesagne

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 7.000 mensili anticipate. 7.000

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te. Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 19 al N. 1618

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto dalla Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

PRETURA DI MESAGNE

N. R. C.

li

Oggetto:

-----Si Attesta-----

che il sig. Sasso Gustavo di Donato e fu Giuseppa Cavalera,
nato ad Ugento (Lecce), residente e domiciliato in Mesagne,
è in servizio nella intestata Pretura nella qualità di Uf-
ficiale ^{Giuseppe Sasso} sin dal 20 marzo 1951.

Si attesta inoltre che egli è in servizio dal luglio 1939,
che appartiene al Gruppo B-Grado X°

Si rilascia in carta libera a richiesta dell'interessato
per uso concorso Case Popolari.

Mesagne, li 3 agosto 1955



Il V. Pretore Reggente

(Avv. O. Caracciolo)

Caracciolo

PRETURA DI MESAGNE

N. R. C.

li

Oggetto:

-----Si Attesta-----

che il sig. Sasso Gustavo di Donato e fu Giuseppa Cavalera,
nato ad Ugento (Lecce), residente e domiciliato in Mesagne,
è in servizio nella intestata Pretura nella qualità di Uf-
ficiale ^{Primo Piano} sin dal 20 marzo 1951.

Si attesta inoltre che egli è in servizio dal luglio 1939,
che appartiene al Gruppo B-Grado X°

Si rilascia in carta libera a richiesta dell'interessato
per uso concorso Case Popolari.

Mesagne, li 3 agosto 1955



Il V. Pretore Reggente

(Avv. G. Caracciolo)

Caracciolo



Municipio di Mesagne

IL SINDACO

per la verità richiesto

CERTIFICA

che il Signor SASSO Gustavo fu Donato e la sua
famiglia, dagli atti di questo Ufficio risulta abitare
in Via dei Sasso Nr. 99 sin dal 22.5.1951=

Ed in fede si rilascia il presente ad uso di case popolari.

Mesagne, li 27 luglio 1955=

IL SINDACO



COMUNE DI MESAGNE

(PROVINCIA DI BRINDISI)

CERTIFICATO DI RESIDENZA

IL SINDACO

sulle risultanze del registro di anagrafe

CERTIFICA

che Sasso Gustavo

figlio di Donato e di Cavalese Giuseppina

nato a 26 agosto il 6-10-1906

è iscritto in questo registro della popolazione stabile dal

e dalle indicazioni del registro medesimo risulta abitare attualmente alla Via

San Sasso N. 99

Perchè consti si rilascia il presente a richiesta di parte

e per uso Carta popolazione

Mesagne, li 27 - 7 - 1955

Il Compilatore



IL SINDACO

[Handwritten signature of the Mayor]

Brindisi li

6-3-1967

ALLA SEZIONE CONTABILITA'

S E D E

e p. c.

ALLA SEZIONE INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale

Si prega volere provvedere al rimborso
del deposito cauzionale di £. 23.145.-
versato dal Sig. Sasso Giovanni e. 10-12-1955

Tale somma dovrà essere versata a nome
dell'interessato ed a mezzo dell'allegato
bollettino di c/c., per fitti arretrati.

perchè va versato l'alloggio -

MI/ta.-

*Muscarelli E. F.
12. 6. 67. 4/3*

*mand. n. 212
del 14-3-67*